

CAVALIERI IMPUBERI

1. — Il giurista Gaio¹, nel parlare delle leggi limitatrici delle *manumissiones* emanate a Roma ai tempi di Augusto, precisa, fra l'altro, che la *lex Aelia Sentia* (4 d. C.) esigea, al fine della piena efficacia della *manumissio vindicta* (cioè al fine dell'attribuzione allo schiavo affrancato della cittadinanza romana), che il *dominus* agisse davanti al magistrato in base ad una *iusta causa manumissionis* (cfr. *Inst.* 1.18-19).

Per il controllo della *iusta causa* e di ogni altro requisito (per le *causae probatio*), il magistrato doveva essere assistito da un *consilium* speciale. Ai tempi di Gaio, nel secondo secolo dopo Cristo, la composizione del *consilium* era di cinque senatori e cinque equestri romani puberi in *urbe Roma*, di venti *recuperatores* cittadini romani nelle province. *Consilium autem adhibetur in urbe Roma quidem quinque senatorum et quinque equitum Romanorum puberum; in provinciis autem viginti recuperatorum civium Romanorum rell.* (cfr. 1.20).

È vecchia questione quella relativa alla genuinità, o meno, del *puberum* apposto ad *equitum*: una specificazione, si noti, che non si legge nel corrispondente passo di Ulp. 13 a (*In consilio autem adhibentur Romae quinque senatores et quinque equites Romani*). Le ragioni del dubbio sono due: primo, che l'*equus publicus* era attribuito, di regola, all'età di diciassette anni, quindi a pubertà ampiamente raggiunta; secondo, che dato che tuttavia vi fossero equestri impuberi, sarebbe stato ovvio che al *consilium* fossero ammessi solo i puberi. Ond'è che Karlowa ha proposto audacemente di sostituire *equo publico* a *puberum*, mentre altri

* In *ANA.* 32 (1983) 187 ss.

¹ Sul tema di Gaio, per tutti: M. DAVID-H. L. NELSON, *Gai institutionum commentarii IV, Kommentar 1* (1954) 32 s. Sugli equestri: Th. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 3.1 (rist. 1952) 476 ss., spec. 496 ss.; B. KÜBLER, sv. *Equites Romani*, in *RE.* 6.1 (1907) 272 ss., spec. 292 ss.; C. NICOLET, *L'ordre équestre à l'époque républicaine* 1 (1966) *passim*. Sull'iscrizione di S. Maria di Siponto: S. DEMOUGIN, *Eques: un surnom bien romain*, in *Ann. Sem. Mondo Classico Ist. Orient., Archeol. e Storia antica* 2 (1980) 157 ss., con letteratura.

(da Krüger a Bizoukides a De Zulueta) hanno sostenuto il carattere glossematico del *puberum*.

Io mi schiererei con coloro (da ultimo, David e Nelson) che non se la sono sentita di credere ad una alterazione del testo di Gaio. Certo, se vogliamo sottilizzare, anche *Romanorum* è superfluo: tra i requisiti per l'appartenenza all'*ordo equester* vi era, infatti, la cittadinanza romana. Ma cerchiamo di essere comprensivi col nostro giurista,

I *senatores*, oltre che Romani per definizione, erano implicitamente da intendere come puberi, anzi come almeno venticinquenni, visto che l'età minima per l'ammissione alla questura, e per mezzo di essa al *senatus*, era di venticinque anni. I *recuperatores* delle cause criminali in provincia era bene che fossero indicati, a scanso di equivoci, come cittadini romani, ma non era necessario che venissero contraddistinti anche con l'età minima, la quale era stata notoriamente fissata a venticinque anni (poi ridotti a venti) da una *Oratio Claudii de aetate recuperatorum* del 42-51 dopo Cristo. Quanto agli *equites*, bisogna invece tener presente che molti di essi erano di estrazione non romana e che la concessione della dignità equestre (con relativa ammissione alla cittadinanza) poteva essere fatta dai *principes* anche a giovanissimi ed era altresì divenuta, quanto meno nel secondo secolo, a trasmissione ereditaria.

Gaio, insomma, ha utilmente sottolineato, a beneficio dei suoi scolari, che gli *equites* del consiglio, oltre che Romani, dovevano essere quanto meno *puberes*: puberi così come, ad esempio, i *cives Romani* ammessi ad essere testimoni nella *mancipatio* (cfr. 1.119).

2. — Le difficoltà non sono peraltro esaurite. Ed una prima difficoltà è questa: come mai per gli *equites* Gaio si accontenta della pubertà, vale a dire dei quattordici anni per gli uomini, e non sale ai diciassette della concessione dell'*equus publicus* o al minimo dei venticinque anni dei *senatores*?

Una brava studiosa, di cui riparleremo tra poco, S. Demougin, si è forse, a questo proposito, un po' pasticciata tra pubertà e maggiore età (25 anni, poi ridotti a 20), sorvolando sul fatto che quest'ultima rilevava per i soli *patres familiarum* e solo a fini patrimoniali privati, mentre componenti il *consilium* (lo stesso si dica per il *senatus* e per i *collegia iudicum*) potevano essere, *iure publico*, anche i cittadini che fossero tuttora *fili familiarum*. Non è questa la via per giungere alla risposta. Molto più semplicemente è da dire che, non essendovi ai tempi di Gaio una età minima per essere equestri, il solo criterio cui il giurista poteva far capo, per mettere in evidenza la necessità che gli *equites*

ammessi al *consilium* fossero capaci di intendere e di volere, era il criterio generale (e minimo) della *pubertas*. È pensabile, d'altro canto, che « in concreto » non entrassero a far parte del *consilium* equestri da poco giunti alla pubertà. Probabilmente era ben difficile che i membri tutti del consesso non fossero ampiamente usciti dalla sfera, socialmente rilevante, della *adulescentia*, vale a dire dei primi venticinque o trenta anni di vita.

Chiuso col passo di Gaio, resta la seconda difficoltà. Ai tempi della *lex Aelia Sentia*, e più in generale ai tempi di Augusto e dei Giulio-Claudii, gli equestri potevano avere età inferiore ai diciassette anni, e magari essere addirittura impuberi, o non ancora?

Secondo l'autorevolissimo parere del Mommsen, largamente seguito, nel primo secolo dopo Cristo la dignità si sarebbe mantenuta strettamente legata (salvo che per i membri della famiglia imperiale ed altri pochissimi privilegiati) alla effettiva concessione dell'*equus publicus* da cavalcare. Secondo il Kübler ed altri, no: il materiale epigrafico dimostrerebbe abbastanza chiaramente che già nel primo secolo vi erano a Roma equestri di età impubere, cui la dignità era stata direttamente attribuita dal *princeps* o cui la dignità stessa era indirettamente pervenuta a titolo successorio dai rispettivi padri. La Demougin, a sua volta, pur ammettendo che il Kübler abbia ragione per l'età dei Flavii (il che si deduce da CIL. 6.1605 e 1858), si arrocca a difesa del Mommsen quanto meno in ordine alla età di Augusto e dei Giulio-Claudii.

Tuttavia, il prezzo da pagare per questa tesi è costituito da una lettura assai poco persuasiva di un'iscrizione dell'epoca.

3. — L'iscrizione in parola è stata trovata a Siponto ed è stata pubblicata, in un testo che può dirsi sicuro, sin dal 1878.

Si tratta di un epitaffio su quattro righe:

D(ecimo) Iulio D(ecimi) l(iberto) Diochari, / augustal(i) anni primi, / Iulia D(ecimi) f(ilia) Tertulla filia. / C(aio) Luccio L(uccii) f(ilio) equiti annorum V.

La dedica principale è ad un Decimo Diochares liberto di Decimo, il quale fu fatto augustale nel primo anno di istituzione di questo collegio (14 d. C.). Autrice della dedica è la figlia Giulia Tertulla, che figura nel terzo rigo. Il quarto rigo è relativo ad un sopravvenuto: Caio Luccio figlio di Luccio, *eques* di appena cinque anni, di cui può supporre madre Giulia Tertulla e nonno materno l'augustale Decimo Giulio Diochares.

Eccoci, dunque, di fronte ad un equestre addirittura *infans*, vissuto, diciamo, nei primi decenni del primo secolo. Senonché la Demougin

replica: *eques* non è affatto la dignità di equestre, è solo il *cognomen* del fanciullo Caio Luccio. E a sostegno di questa congettura essa adduce tre o quattro epigrafi in cui sembra, più o meno sicuramente, che *Eques* sia appunto un cognome (cfr. CIL. 2.5964, CIL. 9.3928, *MemLinc.* 1901, p. 100).

Senza avventurarmi nella discussione sui singoli testi, io mi limito qui a far presente una sola considerazione. Il soprannome (*cognomen*) di *Eques*, posto che non sia stato eccezionalmente in riferimento alle qualità di cavallerizzo di un personaggio determinato o di qualche suo ascendente, deve essere stato, di norma, in connessione proprio con la dignità di *eques* a lui conferita dal principe, o a lui in qualche modo trasmessa (anche senza regole successive precise) da suo padre o dai suoi avi. Sempre così, del resto, con i *cognomina*. « Ergo », il quinquenne C. Luccio presenta molte e solide probabilità, anche se *eques* sta ad indicare il suo *cognomen*, di essere stato equestre o figlio di equestre.

Se poi prestiamo attenzione allo stile di tutto l'epitaffio di Siponto, direi che l'ipotesi che C. Luccio vi sia commemorato in quanto *eques* si rafforza non poco. Del prestigioso avo Decimo Giulio Diochares si segnala che ottenne il titolo di Augustale a tempo di « record »: fu *Augustalis anni primi*. Del presunto nipotino in linea femminile, Caio Luccio, si segnala, in piena corrispondenza, un altro primato: all'età di cinque anni era già cavaliere.